



CLASSIFICAZIONE DEL DOCUMENTO: CONSIP CONFIDENTIAL

CONTRATTO - CONDIZIONI SPECIALI

**ACQUISIZIONE DI SERVIZI DI SVILUPPO, GESTIONE E MANUTENZIONE DEL SISTEMA DI E-
PROCUREMENT A SUPPORTO DEL PROGRAMMA DI RAZIONALIZZAZIONE DEGLI ACQUISTI DELLA
PA**

ID 2761

CONSIP S.P.A.

Parte Speciale

Articolo 1 S: Oggetto, luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione

Articolo 2 S: Durata

Articolo 3 S: Modifiche contrattuali

Articolo 4 S: Obblighi e adempimenti a carico dell'Impresa

Articolo 5 S: Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere

Articolo 6 S: Dimensioni massime dei singoli servizi

Articolo 7 S: Piano della qualità

Articolo 8 S: Garanzie

Articolo 9 S: Subappalto

Articolo 10 S: Pianificazione delle attività

Articolo 11 S: Produttività delle risorse impiegate

Articolo 12 S: Consegna dei prodotti

Articolo 13 S: Monitoraggio

Articolo 14 S: Verifica di conformità

Articolo 15 S: Penali

Articolo 16 S: Corrispettivo

Articolo 17 S: Revisione prezzi

Articolo 18 S: Fatturazione e pagamento

Articolo 19 S: Condizioni particolari di risoluzione

Articolo 20 S: Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo 21 S - Nomina responsabile trattamento dati personali

Articolo 22 S - Forza maggiore

Parte Generale

Articolo 1 G: Valore delle premesse e norme regolatrici

Articolo 2 G: Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo 3 G: Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro – Inadempienze contributive e retributive

Articolo 4 G: Obblighi di riservatezza

Articolo 5 G: Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo 6 G: Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo 7 G: Proprietà dei prodotti

Articolo 8 G: Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo 9 G: Oneri fiscali e spese contrattuali

Articolo 10 G: Garanzia definitiva

Articolo 11 G: Recesso

Articolo 12 G: Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo 13 G: Trasparenza dei prezzi

Articolo 14 G: Subappalto

Articolo 15 G: Foro esclusivo

Articolo 16 G: Trattamento dei dati personali

Articolo 17 G: Risoluzione

Articolo 18 G: Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico - Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

Articolo 19 G: Incompatibilità

CONDIZIONI SPECIALI DELLO SCHEMA DI CONTRATTO

TRA

Consip S.p.A. a socio unico con sede legale in Roma e domiciliata ai fini del presente atto in Roma, via Isonzo19/E, capitale sociale Euro 5.200.000,00= i.v., iscritta al registro delle imprese presso la Camera di Commercio di Roma al n. 05359681003, REA 878407 di Roma, P. IVA 05359681003, nella persona dell'Amministratore Delegato e Direttore Generale, Avv. Marco Reggiani, giusta i poteri conferitigli con delibera del Consiglio di Amministrazione del 22/10/2024 (di seguito per brevità anche "Committente" o "Consip")

E

- Accenture S.p.A. a Socio Unico, sede legale in Milano, Via Privata Nino Bonnet n. 10, capitale sociale Euro [REDACTED], iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi al n. 13454210157, P. IVA 13454210157, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, Via Privata Nino Bonnet n. 10, in persona del suo Procuratore [REDACTED], nella sua qualità di impresa mandataria capo-gruppo del Raggruppamento Temporaneo oltre alla stessa la mandante Intellera Consulting S.p.A. con sede legale in Milano (MI), Via Gaetano de Castillia 23- 20124, capitale sociale Euro [REDACTED], iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi al n. 11088550964, P. IVA 11088550964, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Gaetano de Castillia n. 23, e la mandante Accenture Technology Solutions S.r.l. a Socio Unico, con sede legale in Milano, Via Privata Nino Bonnet n. 10, capitale sociale Euro [REDACTED], iscritta al Registro delle Imprese di Milano-Monza Brianza-Lodi al n. 03646450969, P. IVA 03646450969, domiciliata ai fini del presente atto in Milano, via Privata Nino Bonnet n. 10, giusta mandato collettivo speciale con rappresentanza autenticato dal notaio in Roma [REDACTED];
(nel seguito per brevità congiuntamente anche "**Impresa** o "**Fornitore**")

PREMESSO CHE

- a) Consip, sulla base della vigente normativa, ha il compito di provvedere allo sviluppo e alla gestione operativa del Programma di razionalizzazione degli Acquisti per beni e servizi della Pubblica Amministrazione, questo anche mediante un sistema informatico di e-Procurement, sul quale si svolgono in forma digitalizzata le procedure di acquisto previste dal D.Lgs. n. 36/2013 e s.m.i. (di seguito, anche "Codice");
- b) il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con Convenzione del 18 gennaio 2023, ha affidato a Consip "la realizzazione e gestione delle attività del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti nella Pubblica Amministrazione";
- c) in esecuzione dei compiti assegnatigli, la Consip, nel rispetto dei principi in materia di scelta del contraente, ha deliberato di affidare il servizio di sviluppo, gestione e manutenzione del sistema di E-Procurement a supporto del Programma di Razionalizzazione degli Acquisti della PA tramite procedura aperta ai sensi dell'art. 71 del Codice;

- d) in forza di tutto quanto precede, Consip ha provveduto allo svolgimento di tutte le attività connesse all'espletamento delle procedure di acquisizione fino all'aggiudicazione definitiva delle stesse;
- e) l'Impresa è risultata aggiudicataria della procedura a tal fine indetta dalla Consip nell'interesse della Committente per la prestazione delle attività indicate nell'art. 1 S;
- f) l'Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto ed in particolare la garanzia definitiva ai sensi dell'art. 117 del Codice, rilasciata da [REDACTED] mediante Garanzia Fideiussoria Definitiva avente numero [REDACTED], e la polizza assicurativa richiesta della [REDACTED]; tale documentazione, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale; pertanto potrà procedere alla stipula del presente contratto;
- g) successivamente alla stipula da parte della Committente, l'Impresa procederà alla sottoscrizione del contratto; la Committente provvederà alla gestione tecnica e amministrativa;
- h) il codice identificativo gara, CIG, è il seguente: B2EFA9AC06;
- i) in caso di discordanza tra quanto previsto nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto e quanto contenuto nelle Condizioni Generali del Contratto, prevarranno le previsioni contenute nelle presenti Condizioni Speciali del Contratto;
- j) l'Impresa dichiara che quanto risulta dal presente contratto e dai seguenti allegati (Allegato "I" – Dichiarazione d'offerta economica; Allegato "II" - Offerta Tecnica; Allegato "III" Capitolato tecnico; Allegato "IV" – Chiarimenti inviati dalla Consip nel corso della procedura di gara; Allegato "V" Patto di integrità; l'Allegato "VI" Dichiarazioni di terzietà; le "Regole del Sistema di e-Procurement"; nonché la dichiarazione del legale rappresentante del Fornitore posta in calce al presente atto) definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e consente di acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse; i predetti documenti, ancorché non materialmente allegati al presente contratto, ne costituiscono parte integrante. Le Regole di E-procurement sono consultabili sul sito Acquistinrete.it>Chi siamo>Come funziona al seguente link:
https://www.acquistinretepa.it/opencms/opencms/programma_comeFunziona_Regole_Sistema.html
- k) il fornitore espressamente prende atto ed accetta che tutti i termini previsti dal presente contratto sono da intendersi "solari" ove non diversamente stabilito;
- l) valgono le seguenti definizioni:
- per la **Committente** si intende Consip S.p.A. a socio unico;
 - per **Amministrazione** si intende il Ministero dell'Economia e delle Finanze, che è proprietario dell'intero capitale di Consip, ogni volta che nelle Condizioni generali viene eseguito un riferimento a "Committente e/o Amministrazioni", l'espressione deve intendersi riferita alla Committente.

TUTTO CIÒ PREMESSO, TRA LE PARTI COME IN EPIGRAFE RAPPRESENTATE E DOMICILIATE SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 S - OGGETTO, LUOGO DELLA PRESTAZIONE E RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO E DIRETTORE DELL'ESECUZIONE

1. La Committente, nell'interesse proprio, affida all'Impresa, che accetta, la prestazione dei servizi di seguito indicati, da eseguirsi conformemente alle prescrizioni contenute negli Allegati al presente contratto e in base alle condizioni e termini previsti nel contratto stesso:
 - a) Esercizio, comprendente nello specifico i seguenti servizi:
 1. Gestione Applicativa;
 2. Gestione accesso agli atti;
 3. Content Management;
 4. Manutenzione Correttiva e Preventiva;
 5. Conduzione Operativa.
 - b) Sviluppo e Manutenzione, comprendente nello specifico i seguenti servizi:
 1. Sviluppo e Manutenzione Evolutiva;
 2. Manutenzione Adeguativa.
 - c) Servizi Professionali, comprendenti nello specifico i seguenti servizi:
 1. Supporto specialistico;
 2. Gestione cataloghi e ambienti;
 3. Supporto per l'evoluzione tecnologica.
 - d) Monitoraggio e Gestione della Sicurezza.

I servizi comprendono la manutenzione in garanzia dei prodotti software realizzati e/o modificati e la relativa documentazione.

 2. Si precisa che in virtù della natura complessa e articolata delle predette attività contrattuali, le stesse sono meglio specificate e disciplinate nel Capitolato tecnico, nonché nelle relative appendici.
 3. L'Impresa prende atto che l'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto comporterà la puntuale e completa attuazione delle soluzioni/strumenti/migliorie ivi comprese metodologie, utilizzo risorse e *best practices* indicati nell'Offerta tecnica e degli eventuali servizi connessi, nei tempi e nei modi indicati nella stessa, se migliorativi dei tempi e dei modi indicati nella documentazione di gara. Tali migliorie/soluzioni/sistemi, realizzati senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o per l'Amministrazione, al termine delle attività contrattuali rimarranno di esclusiva proprietà della Committente stessa e/o dell'Amministrazione. Ne consegue che l'Impresa si impegna, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente e/o dell'Amministrazione, a mantenerne, per tutta la durata delle attività contrattuali, l'efficienza e l'efficacia rappresentate nell'Offerta tecnica, anche in funzione di eventuali adeguamenti che si rendessero necessari per mantenere tali migliorie/soluzioni/sistemi allineati agli *standard* tecnologici del mercato; tali attività non comporteranno alcun onere aggiuntivo, essendo tale attività compresa nel corrispettivo contrattuale complessivo. Inoltre, l'Impresa si impegna a trasferire

gratuitamente alla Committente, o a terzi da essa designati, il *know-how* necessario alla presa in carico e/o all'acquisizione di tali migliorie/soluzioni/sistemi. Si precisa che eventuali ritardi nella messa in opera degli stessi, non derivanti da accordi o da richieste della Committente, saranno soggetti all'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali". Eventuali anomalie o malfunzionamenti rilevati su migliorie/soluzioni/sistemi devono essere immediatamente rimossi dall'Impresa: ad essi si applicano i livelli di servizio e le sanzioni secondo quanto previsto dall'Appendice "Indicatori di Qualità". Qualora i valori di soglia degli indicatori di qualità, ivi inclusi i termini di consegna di prodotti/documenti /soluzioni/sistemi citati nei successivi articoli, siano migliorati dall'Offerta tecnica dell'Impresa aggiudicataria, tali nuovi valori e termini sostituiranno i requisiti minimi esposti nella documentazione di gara. Gli indicatori aggiuntivi offerti integreranno gli indicatori esposti nella documentazione di gara e l'Impresa sarà tenuta al pieno rispetto degli indicatori aggiuntivi pena l'applicazione delle penali.

4. Le attività relative ai predetti servizi saranno organizzate in affidamenti/obiettivi o in prodotti come previsto nel Capitolato tecnico e dettagliatamente previsti nei Piani di Lavoro; le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente contratto e nel Capitolato tecnico e nell'offerta tecnica, ove migliorativa.
5. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente non garantisce l'attivazione dei predetti servizi, ovvero si riserva di attivare i predetti servizi in misura ampiamente inferiore a quanto indicato nel Capitolato Tecnico ovvero si riserva di affidare totalmente o parzialmente a fornitori terzi i predetti servizi. Tali servizi potranno essere acquistati, ove necessario, fino alla concorrenza del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. "Corrispettivo" comma 1 e verranno erogati, di volta in volta, solo previa richiesta della Committente, nei limiti di quanto di volta in volta richiesto. All'impresa verrà, comunque, garantito l'acquisto dei predetti servizi per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale, salvo che nei casi di cui all'articolo 17 G e 11 G.
6. I servizi oggetto del presente contratto, ove non erogati da remoto e/o presso sedi del Fornitore, saranno svolti saranno svolte prevalentemente presso le sedi Consip, del PSN e di Sogei in provincia di Roma (o altra diversa sede indicata dalla Consip).
7. Sono designati quale Responsabile unico del progetto, ai sensi dell'art. 15 del Codice la Dott.ssa Patrizia Cannuli e Direttore dell'esecuzione ai sensi dell'art. 114 del Codice la Dott.ssa Serena Telara.
8. L'Impresa si impegna a comunicare il nominativo del Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), il quale assume il ruolo di referente per tutte le attività previste dal presente Contratto, entro 5 giorni dalla stipula.

ARTICOLO 2 S - DURATA

1. Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data della sua sottoscrizione ed avrà termine allo spirare di 48 mesi decorrenti dalla "Data di Attivazione dei Servizi" oltre i successivi 12 (dodici) mesi del servizio di manutenzione in garanzia, a decorrere dalla rispettiva verifica di conformità positiva degli obiettivi rilasciati e verificati negli ultimi 12 mesi di vigenza del contratto. L'avvio dell'esecuzione delle attività avverrà, in

corrispondenza della Data di Attivazione dei Servizi, al termine del periodo di subentro a inizio fornitura di cui al par. 6.7.1 del Capitolato tecnico di gara.

2. La Committente si riserva di redigere apposito verbale di avvio dell'esecuzione del contratto in contraddittorio con il Fornitore.
3. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, la Committente si riserva di sospendere le stesse, indicando le ragioni e l'imputabilità delle medesime, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 121 del Codice.
4. Si precisa che, come previsto nel Capitolato Tecnico, nel periodo di subentro, il Fornitore dovrà affiancare l'Impresa che attualmente svolge il servizio oggetto del presente contratto, al fine di acquisire le conoscenze necessarie al corretto svolgimento dei servizi richiesti o per collaborare alla soluzione di eventuali problemi di particolare rilevanza. Tali attività di affiancamento (par. 6.7.1 del Capitolato tecnico) si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente.
5. L'impresa si impegna, altresì, ora per allora, a fornire, negli ultimi tre mesi di efficacia del presente contratto, ovvero alla scadenza di un singolo intervento, ovvero nel caso di cessazione anticipata del rapporto contrattuale e/o comunque nel corso dell'erogazione dei servizi, il personale necessario al trasferimento del *know-how* e delle competenze al personale della Committente o a terzi da questa designati, nei limiti previsti nel Capitolato Tecnico. Le modalità di esecuzione di tali attività di affiancamento verranno congiuntamente concordate. Tali attività, per le quali si rimanda in particolare al par. 6.7.2 del Capitolato tecnico di gara, si intendono remunerate nell'ambito dei corrispettivi contrattualmente previsti e non determineranno alcun onere aggiuntivo per la Committente.
6. In casi eccezionali, la Committente potrà in corso di esecuzione prorogare il contratto per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso il Fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto stesso.

ARTICOLO 3 S – MODIFICHE CONTRATTUALI

1. Le modifiche al contratto verranno disposte, ricorrendone i presupposti, ai sensi e nei limiti di quanto previsto dall'art. 120 del Codice oltre che nel rispetto degli obblighi di pubblicazione e comunicazione applicabili.
2. La Committente, oltre alle opzioni di cui all'art. 2 S del presente contratto, può:
 - a) nei limiti di quanto previsto all'art. 120, comma 2, del Codice, chiedere al Fornitore prestazioni supplementari che si rendano necessarie, ove un cambiamento del contraente produca entrambi gli effetti di cui all'art. 120, comma 1, lettera b), del Codice.

- b) nei limiti di quanto previsto dall'art. 120, comma 2, del Codice apportare modifiche al contratto ove siano soddisfatte tutte le condizioni di cui all'art. 120, comma 1, lettera c) del Codice;
- c) apportare la modifica di cui all'art. 120, comma 1, lettera d) del Codice;
- d) apportare modifiche al contratto nei limiti e alle condizioni di cui all'art. 120, comma 3 del Codice.

Nei casi di cui alle precedenti lettere a), b) e d), la Committente effettuerà le pubblicazioni e/o le comunicazioni ad ANAC ai sensi dell'art. 120, commi 14 e 15 del Codice.

- 3. La Committente, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può, ai sensi dell'art. 120, comma 9 del Codice, imporre al Fornitore l'esecuzione alle condizioni originariamente previste. In tal caso il Fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto. Si precisa che, in caso di diminuzione delle prestazioni, il Fornitore non avrà diritto ad alcun compenso o indennità oltre al corrispettivo maturato per le prestazioni effettivamente eseguite, calcolato sulla base dei prezzi unitari specificati nell'Allegato "I" (Dichiarazione d'offerta).
- 4. Qualora dovessero sopraggiungere circostanze straordinarie e imprevedibili, estranee alla normale alea, all'ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato, tali da alterare in maniera rilevante l'equilibrio originario del contratto, la parte svantaggiata, che non abbia volontariamente assunto il relativo rischio, avrà diritto alla rinegoziazione delle condizioni contrattuali secondo buona fede, nei limiti e alle condizioni previste dagli artt. 9 e 120, comma 8 del Codice.

ARTICOLO 4 S - OBBLIGHI E ADEMPIMENTI A CARICO DELL'IMPRESA

- 1. Sono a carico dell'Impresa, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale, ivi compresi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, gli oneri relativi alle eventuali spese di trasporto, di viaggio e di missione per il personale addetto alla esecuzione della prestazione, nonché i connessi oneri assicurativi, nonché lo sgombero dei materiali residui e l'ottemperanza alle disposizioni vigenti in materia di smaltimento dei rifiuti.
- 2. L'Impresa si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente contratto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente contratto e nei suoi allegati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre. L'Impresa non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti della Committente.

3. L'Impresa si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne la Committente da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.
4. Il Fornitore si impegna inoltre a garantire alla Committente che tutte le persone fisiche coinvolte nell'esecuzione contrattuale (siano essi suoi dipendenti o collaboratori o liberi professionisti o, ancora, dipendenti o collaboratori o liberi professionisti dell'eventuale ausiliaria o dell'eventuale subappaltatore), si siano impegnate a rispettare e rispettino il Codice etico della Committente, il Piano Triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza e non si pongano in conflitto di interessi nei confronti della stessa Committente. In caso di violazione di tali impegni la Committente ha facoltà di risolvere il contratto.
5. L'Impresa si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Committente, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
6. L'Impresa si obbliga a consentire alla Committente di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
7. Ai sensi dell'art. 4, comma 2, della Legge n. 4 del 9 gennaio 2004, il fornitore nell'attività di realizzazione e/o modifica dei Siti Web (ovvero, Applicazioni Internet rese disponibili su reti Intranet o su supporti, come CD-ROM e DVD, utilizzabili anche in caso di personal computer non collegato alla rete), oggetto del presente contratto, dovrà rispettare i requisiti di accessibilità stabiliti dal Decreto del Ministero per l'Innovazione e le Tecnologie 8 luglio 2005 - Allegato A, nonché dalle Linee Guida per l'Accessibilità e l'Usabilità dei Siti Web. Il Fornitore si impegna altresì a fare sì che le attività di realizzazione e/o modifica dei siti web siano coerenti con le indicazioni formulate nella Circolare della Agenzia per l'Italia Digitale n. 61/2013 del 29 marzo 2013 avente ad oggetto le disposizioni del decreto legge 18/10/2012 n. 179 convertito con modificazioni dalla L. 17/12/2012, n. 221; si impegna altresì a rispettare quanto previsto dagli artt. 53 e 54 del D.Lgs. n. 82/2005 relativamente alle caratteristiche e ai dati pubblici da esporre necessariamente e a quanto previsto dalle Linee Guida per i siti web delle PA emanate in riferimento all'art. 4 della Direttiva n. 8/2009 del Ministero per la pubblica amministrazione e l'innovazione. Si precisa che, laddove non vengano rispettati i requisiti suddetti secondo la normativa in materia di accessibilità, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile.
8. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo il diritto al risarcimento del danno, ha la facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
9. L'impresa è tenuta a comunicare alla Committente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire alla Committente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.

ARTICOLO 5 S - PROPRIETÀ DEL SW SVILUPPATO E DEI PRODOTTI IN GENERE

1. La Committente e/o l'Amministrazione acquisiscono il diritto di proprietà e, quindi, di utilizzazione e sfruttamento economico, di tutto quanto realizzato dall'Impresa in esecuzione del presente contratto (a titolo meramente esemplificativo ed affatto esaustivo, trattasi dei prodotti *software* e dei Sistemi sviluppati, degli elaborati, delle procedure software e più in generale di creazioni intellettuali ed opere dell'ingegno), dei relativi materiali e documentazione creati, inventati, predisposti o realizzati dall'Impresa o dai suoi dipendenti nell'ambito o in occasione dell'esecuzione del presente contratto.
2. Al termine della durata contrattuale, il Fornitore si impegna a trasferire a Consip a titolo gratuito gli strumenti di cui al par. 4.5 del Capitolato tecnico dallo stesso realizzati e/o comunque messi a disposizione in corso di esecuzione per l'erogazione dei servizi. Il trasferimento dovrà riguardare anche le base dati e tutto quanto necessario ad assicurare la continuità del popolamento e della fruizione degli strumenti. Laddove questi siano basati su prodotti di mercato in licenza, il Fornitore dovrà garantire il trasferimento della titolarità di tali licenze a Consip senza oneri aggiuntivi, fermo che l'eventuale servizio di manutenzione e/o assistenza tecnica relativo alle predette licenze sarà in capo a Consip e potrà essere acquisito dalla stessa tramite apposita procedura di gara.
3. La Committente e/o l'Amministrazione potranno, pertanto, senza alcuna restrizione, utilizzare, pubblicare, diffondere, vendere, duplicare o cedere anche solo parzialmente detti materiali ed opere dell'ingegno.
4. I menzionati diritti devono intendersi acquisiti dalla Committente e/o dall'Amministrazione in modo perpetuo, illimitato ed irrevocabile. L'Impresa si obbliga espressamente a fornire alla Committente e/o all'Amministrazione tutta la documentazione ed il materiale necessario all'effettivo sfruttamento di detti diritti di titolarità esclusiva, nonché a sottoscrivere tutti i documenti necessari all'eventuale trascrizione di detti diritti a favore della Committente e/o dell'Amministrazione in eventuali registri od elenchi pubblici.
5. La documentazione di qualsiasi tipo derivata dall'esecuzione del presente contratto è di esclusiva proprietà della Committente e/o dell'Amministrazione che ne potrà/potranno disporre liberamente.
6. L'impresa si impegna, altresì, a fornire, su eventuale richiesta di altre Amministrazioni, servizi che consentono il riuso delle applicazioni, per tutta la durata del contratto ai sensi della direttiva 19 dicembre 2003 e delle Linee guida AGID sul riuso del software.
7. Tutta la documentazione creata o predisposta dall'Impresa nell'esecuzione del presente contratto non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte della Committente.
8. Restano esclusi dalla titolarità della Committente e/o dell'Amministrazione tutti i marchi (inclusi i marchi di servizio), brevetti, diritti d'autore e tutti gli altri diritti di proprietà intellettuale relativi ai prodotti di mercato, così come ogni copia, traduzione, modifica, adattamento dei prodotti stessi e il diritto di farne o farne fare opere derivate.

9. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, la Committente avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto ai sensi dell'articolo 17 G "Risoluzione" del contratto e dell'art. 1456 del codice civile.

ARTICOLO 6 S - DIMENSIONI MASSIME DEI SINGOLI SERVIZI

1. L'Impresa prende atto che, per quanto attiene all'esecuzione dei servizi di cui al precedente art. "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Progetto e Direttore dell'Esecuzione" la dimensione massima delle prestazioni contrattuali è quella riportata nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva il diritto di modificare le dimensioni massime dei singoli servizi, diano indicate, spostando parte delle risorse di uno o più servizi sugli altri, previa comunicazione all'Impresa e, comunque, entro il limite del corrispettivo contrattuale complessivo di cui al successivo art. "Corrispettivo" comma 1.
3. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di richiedere lo svolgimento di taluni obiettivi di sviluppo e di manutenzione evolutiva, secondo la metrica dei "giorni persona", nei limiti del corrispettivo massimo previsto per i relativi servizi.

ARTICOLO 7 S – PIANO DELLA QUALITÀ

1. L'Impresa si obbliga a consegnare il Piano della Qualità generale entro i tempi indicati nel Capitolato Tecnico, pena l'applicazione delle penali.
2. Il Piano della Qualità generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso, quest'ultima si obbliga entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione o in un diverso tempo indicato dalla Committente nella predetta comunicazione, a recepire i rilievi e a consegnarlo alla Committente, pena l'applicazione delle penali di cui all'art. "Penali", e salvo, in ogni caso, il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
3. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui al comma precedente non comporteranno alcun onere aggiuntivo la Committente e saranno, pertanto a totale carico dell'Impresa.
4. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare alla Committente, ove richiesto, il Piano (i) della Qualità Obiettivo, i suoi successivi aggiornamenti, così come riportato nel Capitolato tecnico e nella relativa Appendice 3.

ARTICOLO 8 S - GARANZIE

1. L'Impresa garantisce che i programmi utilizzati per l'esecuzione dell'attività sono esenti da virus, essendo state adottate a tal fine tutte le opportune cautele.
2. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.
3. Per ogni obiettivo positivamente rilasciato, l'Impresa è tenuta per tutta la durata del

presente Contratto a garantire, su chiamata della Committente o di terzi da essa indicati, l'eliminazione dei difetti del software realizzato o modificato in esecuzione del contratto stesso e/o le conseguenze sulla base dati e sulle interfacce utente, nonché l'eventuale conseguente allineamento della documentazione, senza alcun onere aggiuntivo per la Committente, nei tempi e nei modi indicati nel Capitolato tecnico e relative appendici.

4. L'Impresa prende atto che, al fine di garantire l'efficienza e l'efficacia di quanto realizzato in ottemperanza delle obbligazioni di cui all'art. 1 comma 3, "Oggetto, Luogo della prestazione, Responsabile del Progetto e Direttore dell'esecuzione", dovrà provvedere anche alla rimozione di errori, nonché all'adeguamento ed evoluzione delle soluzioni stesse.
5. Rispetto al software in garanzia, l'Impresa è tenuta alla rimozione dei difetti, a tal fine l'Impresa dovrà comunicare formalmente entro il mese precedente al termine del periodo di erogazione dei servizi, l'indirizzo e-mail ed i riferimenti telefonici del servizio di manutenzione correttiva in garanzia. Ogni variazione dei sopradetti riferimenti dovrà essere formalmente comunicata al responsabile del procedimento ed al direttore dell'esecuzione una settimana prima. Si precisa che, in caso di mancata comunicazione nei termini sopra indicati (verrà considerato la data del protocollo della Committente), la Committente applicherà la penale di cui all'art. "Penali".

ARTICOLO 9 S - SUBAPPALTO

1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta e conformemente a quanto stabilito nelle Condizioni Generali, si è riservato di affidare in subappalto, l'esecuzione delle seguenti prestazioni: 72510000-3 (Servizi di gestione connessi all'informatica); 72262000-9 (Servizi di sviluppo di software); 72600000-6 (Servizi di consulenza e assistenza informatica) e 72810000-1 (Servizi di audit informatico).
2. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
3. Si rinvia alle Condizioni Generali per le modalità e gli obblighi connessi all'affidamento in subappalto delle prestazioni sopra riportate.

ARTICOLO 10 S – PIANIFICAZIONE DELLE ATTIVITÀ

1. L'Impresa, entro 10 giorni lavorativi decorrenti dalla Data di Stipula, dovrà consegnare alla Committente il "Piano di Lavoro Generale" contenente la calendarizzazione delle attività oggetto del presente contratto, ossia la formalizzazione e pianificazione di ciascun intervento oggetto delle prestazioni contrattuali, nonché i nominativi dei Responsabili dei singoli servizi oggetto del presente contratto, pena l'applicazione delle penali.
2. L'Impresa prende atto ed accetta che il mancato rispetto, da parte della medesima, dei termini contenuti nel Piano di Lavoro Generale, comporterà l'applicazione delle penali.
3. Successivamente al primo Piano di Lavoro Generale di cui al precedente comma 1, l'Impresa si impegna a consegnare, mensilmente, il Piano di Lavoro Generale aggiornato, secondo le modalità ed i termini indicati nel Capitolato tecnico e suoi allegati, pena l'applicazione delle penali. Al predetto Piano, l'Impresa dovrà allegare, per ogni servizio,

la composizione, unitamente ai nominativi, dei gruppi di lavoro, nonché le relative percentuali di impiego.

4. Il Piano di Lavoro Generale sarà sottoposto ad approvazione da parte della Committente. In caso di mancata approvazione, la Committente comunicherà all'Impresa i motivi del dissenso che l'Impresa si obbliga, ora per allora, a recepire aggiornando il Piano e consegnandolo alla Committente stessa nel termine di 2 giorni lavorativi decorrente dalla richiesta, pena l'applicazione delle penali e salvo in ogni caso il diritto della Committente di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.
5. Resta inteso che i giorni utilizzati dall'Impresa per aggiornare il documento di cui ai commi precedenti non comporteranno alcun onere aggiuntivo per la Committente e saranno, pertanto, a totale carico dell'Impresa. L'Impresa si impegna, altresì, a tenere costantemente aggiornato il "Piano di Lavoro Generale" in modo da riflettere, in ogni momento, lo stato dell'arte delle singole attività.
6. Le attività svolte dovranno essere consuntivate mensilmente dall'Impresa in un "consuntivo attività" nei termini e nelle modalità espresse nel Capitolato Tecnico; il "consuntivo attività" dovrà essere sottoposto all'approvazione della Committente, nei termini e con le modalità indicate nel Capitolato tecnico.

ARTICOLO 11 S - PRODUTTIVITÀ DELLE RISORSE IMPIEGATE

1. L'Impresa (o, in caso di raggruppamento temporaneo d'impresa, l'Impresa mandataria) dovrà indicare, prima dell'inizio delle attività, tra le proprie risorse, un Responsabile unico delle attività contrattuali (RUAC), affinché la Committente, nella persona del proprio Responsabile, possa/possano fare riferimento per ogni aspetto riguardante la prestazione dei servizi.
2. L'Impresa, entro 10 giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione del presente contratto, si impegna a consegnare i curricula (eventualmente forniti anche in forma di schede tecniche) dei referenti/responsabili, delle figure professionali migliorate in Offerta Tecnica con le certificazioni richieste e/o offerte nonché delle risorse impiegate nella fase di subentro. L'Impresa si obbliga, altresì, a consegnare i curricula delle altre figure professionali impegnate nell'esecuzione del contratto, ove la Committente ne faccia richiesta, unitamente alle certificazioni dichiarate in sede di offerta tecnica.
3. Le figure professionali che svolgeranno le attività oggetto del presente contratto dovranno rispondere alle caratteristiche descritte nel Capitolato Tecnico ovvero a quelle migliorative eventualmente offerte e presteranno la loro attività conformemente al mix espresso negli allegati al contratto.
4. Le risorse preposte all'esecuzione delle attività contrattuali da svolgersi presso le sedi indicate nel Capitolato tecnico potranno accedervi nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa comunicazione alla Committente, almeno 10 (dieci) giorni solari prima dell'inizio delle attività suddette, dei relativi nominativi e dati anagrafici unitamente agli estremi di un documento di identificazione, della società di appartenenza e dei riferimenti del presente contratto.

5. Fermo restando l'obbligo di assicurare la prosecuzione e la continuità delle prestazioni contrattuali, anche garantendo un adeguato periodo di controllo e di affiancamento non inferiore in genere a 15 (quindici) giorni solari, l'Impresa, nel caso in cui debba provvedere alla sostituzione di una risorsa coinvolta nella esecuzione delle prestazioni contrattuali, dovrà comunicare la motivazione alla Committente con un preavviso di 30 (trenta) giorni solari e, ove previsto, consegnare a quest'ultima il curriculum della nuova figura professionale.
6. L'Impresa riconosce, altresì, alla Committente la facoltà di richiedere la sostituzione di unità di personale addetto alle prestazioni contrattuali qualora fossero ritenute dalla medesima non idonee alla perfetta esecuzione del presente contratto. In tal caso, l'Impresa dovrà proporre una nuova figura professionale entro il termine di 5 giorni lavorativi dalla richiesta o nel diverso termine eventualmente indicato dalla Committente, pena l'applicazione delle penali. L'esercizio da parte della Committente di tale facoltà non comporterà alcun onere per la stessa.
7. Nell'ipotesi di cui ai precedenti commi 5 e 6 del presente articolo, la Committente si riserva la facoltà di valutare l'idoneità della nuova figura professionale proposta entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento del relativo curriculum.
8. Ove la Committente ritenga la figura professionale proposta non idonea allo svolgimento dell'attività contrattuale, la medesima ne darà comunicazione all'Impresa, la quale si impegna a procedere ad una nuova proposta entro il termine di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla predetta comunicazione.
9. Si precisa che le nuove figure professionali devono avere attestati ed esperienze, in tipologia e durata, non inferiori alla risorsa da sostituire.
10. In caso di valutazione positiva, comunicata per iscritto, da parte della Committente del curriculum presentato o di decorrenza del termine di cui al precedente comma 6, l'Impresa si obbliga a provvedere alla sostituzione della figura professionale entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla comunicazione di assenso o dalla decorrenza del predetto termine o nel diverso termine indicato dalla Committente.
11. Nel caso in cui l'Impresa proceda alla sostituzione della figura professionale senza la necessaria preventiva valutazione e autorizzazione della Committente, quest'ultima si riserva, previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di 5 (cinque) giorni solari, di applicare le penali di cui al successivo art. "Penali". L'Impresa prende atto che la Committente, al fine di ottenere la massima qualità professionale del servizio reso, si riserva la facoltà di verificare, in ogni momento dell'esecuzione del presente contratto, la corrispondenza della qualità del servizio e delle figure professionali effettivamente impiegate rispetto a quanto indicato negli Allegati al Contratto.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa degli obblighi di cui ai precedenti commi, la Committente, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

ARTICOLO 12 S – CONSEGNA DEI PRODOTTI

1. I prodotti dovranno essere realizzati nel rispetto degli standard e secondo le modalità previsti nel Capitolato tecnico, o altrimenti concordati con la Committente, e consegnati secondo la tempificazione prevista nel Capitolato tecnico o quella diversa indicata nel Piano di Lavoro Generale, pena l'applicazione delle penali di cui all' art. "Penali".
2. I prodotti dovranno essere sottoposti ad accettazione formale da parte della Committente, secondo le modalità ed i termini previsti nel Capitolato tecnico e nel Piano di Lavoro Generale approvato; la loro consegna non implicherà di per sé accettazione.
3. Ove vengano riscontrate anomalie, l'Impresa dovrà provvedere a proprio totale carico alla eliminazione delle medesime, nei tempi previsti nel Capitolato tecnico.
4. L'Impresa prende atto e accetta che la consegna secondo modalità diverse da quelle previste nel Capitolato tecnico o, altrimenti, concordati con la Committente, equivale a "ritardo o mancata consegna dei prodotti".
5. Le suddette garanzie sono prestate in proprio dall'Impresa anche per il fatto del terzo, intendendo la Committente restare estranea ai rapporti tra l'Impresa e le ditte fornitrici.

ARTICOLO 13 S - MONITORAGGIO

1. L'Impresa prende atto che la Committente si riserva di procedere al monitoraggio delle attività contrattuali secondo i criteri e le modalità previste nel Capitolato tecnico.
2. L'Impresa s'impegna a inviare tempestivamente alla Committente la documentazione attestante l'esito delle visite di sorveglianza della società di certificazione della qualità.
3. L'Impresa, nello svolgimento delle attività di cui all'art. "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione" del Contratto, si impegna a fare esplicito riferimento alla norma rispetto alla quale viene richiesta la certificazione per quanto riguarda i principi di assicurazione e gestione della qualità.
4. L'Impresa si impegna a permettere l'accesso, alla Committente e/o all'organismo di ispezione da questa eventualmente designato, sia al sistema di documentazione e gestione del proprio sistema di qualità, sia al sistema di gestione della configurazione e della documentazione, fatto salvo il rispetto di tutte le forme di garanzia circa la integrità e la riservatezza dei dati contenuti e comunque correlati al contratto, che è onere dell'Impresa stessa predisporre.
5. L'Impresa si impegna ad accettare le verifiche ispettive (verifiche mirate o verifiche di seconda parte), effettuate anche dall'organismo di ispezione designato dalla Committente, svolte nel rispetto di quanto prescritto dalla norma UNI EN ISO 19011, in corso di validità, secondo le modalità definite al Capitolato tecnico.

ARTICOLO 14 S - VERIFICA DI CONFORMITÀ

1. In corso di contratto la Committente effettuerà la verifica di conformità delle prestazioni volta a certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni e delle pattuizioni contrattuali.
2. Tali verifiche verranno avviate, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 116, comma 2, e dagli artt. 36 e seguenti dell'Allegato II.14 del Codice e dei provvedimenti attuativi ivi

richiamati, e saranno svolte per ciascun servizio nei termini e secondo le modalità previste nel paragrafo “7.1 Verifiche di Conformità” del Capitolato tecnico, le cui previsioni si intendono qui integralmente richiamate.

3. L’Impresa prende atto e accetta che la Verifica di conformità può comprendere anche prove diverse indicate dalla Committente.
4. La verifica di conformità verrà effettuata, a seconda della complessità dell’oggetto contrattuale e verrà conclusa entro il termine di 30 giorni, salvo il caso in cui sia diversamente previsto nel Piano di Lavoro Generale ovvero nel Piano di Lavoro dell’Obiettivo approvato da Consip.
5. Delle operazioni di Verifica di conformità, come meglio precisato nel Capitolato tecnico, verrà redatto apposito processo verbale o altro documento idoneo che deve essere sottoscritto da tutti i soggetti intervenuti e trasmesso tempestivamente al responsabile del procedimento.
6. La Verifica di conformità si intende positivamente superata solo se le prestazioni contrattuali siano state eseguite a regola d’arte e, pertanto, l’oggetto del contratto - in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative - sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni del Contratto e dei suoi allegati.
7. Nel caso di esito positivo della verifica di conformità la data del verbale verrà considerata quale “Data di Accettazione del Servizio” con riferimento alle prestazioni di cui all’art. 1 S, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.

Le verifiche, in corso di esecuzione del contratto, verranno ripetute per ogni prestazione secondo le tempistiche previste nel Capitolato tecnico. Nel caso di esito positivo di ogni verifica di conformità la data di ogni verbale/documento verrà considerata quale “Data di Accettazione del Servizio”, relativamente alle attività verificate da parte della Committente.

8. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie in ragione dei livelli di servizio richiesti, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
9. Nel caso in cui, durante la verifica, venissero rilevate anomalie che secondo la Committente, per numero e/o gravità, non permettano il prosieguo delle attività, la verifica verrà interrotta e riprenderà *ex novo* nei termini previsti dal capitolato tecnico o dal momento in cui la Committente riterrà ripristinate le sopracitate anomalie. In caso di interruzione della verifica, per quanto attiene gli Indicatori di qualità, sarà emesso un rilievo o una penale in funzione degli indicatori applicabili ai casi riscontrati.
10. L’Impresa dovrà provvedere, senza oneri aggiuntivi per la Committente, all’eliminazione degli eventuali vizi e difformità riscontrati durante le operazioni di verifica, secondo i tempi di ripristino indicati nel Capitolato Tecnico o di quelli migliorativi offerti.
11. Per quanto attiene gli Indici di Prestazione, in caso di mancato raggiungimento del valore di soglia di ciascun indicatore come riportato nell’Appendice 4 al Capitolato tecnico, la Committente, per ciascun indicatore, non corrisponderà la relativa quota indicata nella suddetta Appendice.
12. Nell’ipotesi in cui la verifica di conformità dia esito negativo, al punto da configurare grave inadempimento, la Committente, ferma restando l’applicazione delle penali, avrà facoltà

di dichiarare risolto di diritto il contratto ai sensi dell'art. 17 G "Risoluzione", nonché dell'art. 1456 c.c.

13. La Committente nel caso di particolari caratteristiche dell'oggetto contrattuale che non consentono la verifica di conformità per la totalità delle prestazioni contrattuali, si riserva la possibilità di effettuare controlli a campione o in forma semplificata con modalità comunque idonee a garantire la verifica dell'esecuzione contrattuale.
14. Tutti gli oneri derivanti dalla verifica di conformità si intendono a carico dell'Impresa.
15. In caso di esito positivo della verifica di conformità finale, la Committente rilascerà il "certificato di verifica di conformità" qualora risulti che il fornitore ha regolarmente eseguito le prestazioni contrattuali, nel rispetto di quanto previsto all'art. 37 dell'Allegato II.14.
16. Il soggetto incaricato, a seguito dell'intervenuta ultimazione delle prestazioni si impegna a rilasciare il certificato attestante l'avvenuta ultimazione delle stesse.
17. Conclusa positivamente la verifica di conformità e comunque entro un termine non superiore a sette giorni dalla conclusione della stessa, la Committente rilascia il certificato di pagamento o altro documento equivalente ai fini dell'emissione della fattura da parte dell'appaltatore.
18. Su richiesta dell'Impresa, la Committente emetterà il certificato di esecuzione prestazioni dei servizi (CES), coerentemente al modello predisposto dall'A.N.AC. Il certificato verrà emesso solo a seguito della verifica di conformità positiva di tutte le prestazioni oggetto del contratto di cui all'art. 1 S.

ARTICOLO 15 S - PENALI

1. **Ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale.** Per ogni giorno lavorativo di ritardo nella consegna del Piano della Qualità Generale, di cui all'art. "Piano della Qualità", sia per la prima consegna sia per le successive fino all'approvazione, rispetto ai termini indicati nel Capitolato Tecnico, nonché in caso di mancata approvazione dello stesso, la Committente applicherà all'Impresa una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille)** del corrispettivo massimo complessivo di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo".
2. **Ritardo nella consegna del Piano di Lavoro Generale.** Per ogni giorno lavorativo di ritardo relativo alla consegna del Piano di Lavoro, di cui all'art. "Pianificazione delle attività" la Committente applicherà una penale allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille)** del corrispettivo massimo complessivo di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo". Tale penale troverà applicazione anche in caso di ritardo nella consegna del Piano di Lavoro aggiornato di cui al comma 4 dell'art. "Pianificazione delle attività".
3. **Mancato rispetto degli impegni assunti in offerta tecnica:** per ogni impegno eccedente la soglia prevista per l'indicatore **"RSER – Impegni assunti in offerta tecnica"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità, la Committente applicherà una penale pari al **1‰ (unpermille)** del corrispettivo massimo complessivo di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo".
4. **Eccesso di rilievi dei deliverable dell'Amministratore di sistema:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore **"RDAS – Rilievi dei deliverable"**

dell'Amministratore di Sistema" di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità, la Committente applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille)** del corrispettivo dell'attività di Esercizio di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo".

5. **Mancata tempestività nella consegna dei deliverable dell'Amministratore di Sistema:** per ogni giorno lavorativo eccedente la soglia prevista per l'indicatore **"TDAS – Tempestività della consegna dei deliverable dell'Amministratore di sistema"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità, la Committente applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille)** del corrispettivo dell'attività di Esercizio di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo".
6. **Eccesso di rilievi della fornitura:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore **"RLFN – Rilievi della fornitura"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità, la Committente applicherà una penale pari allo **0,3‰ (zerovirgolatrepermille)** del corrispettivo massimo complessivo di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo".
7. **Slittamento dell'obiettivo:** al superamento della soglia prevista per l'indicatore **SLOB – Slittamento dell'obiettivo"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità, la Committente applicherà una penale pari all'**1‰ (unopermille)** del corrispettivo dell'obiettivo approvato nell'ultimo piano di lavoro di obiettivo. La penale sarà altresì applicata ogni ulteriori 2 giorni lavorativi, eccedenti la soglia, in cui perduri l'inadempimento.
8. **Test di sicurezza negativi in collaudo:** in caso di test relativi alla sicurezza, al superamento della soglia prevista per l'indicatore **"TNCO – Test negativi in collaudo"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità, la Committente applicherà una penale pari al **4% (quattroper cento)** del corrispettivo dell'obiettivo approvato nell'ultimo piano di lavoro di obiettivo. La penale sarà altresì applicata per ogni ulteriori 2 test relativi alla sicurezza, eccedenti la soglia, eseguiti in collaudo con esito negativo.
9. **Eccesso di rilievi sull'obiettivo:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore **"RLOB – Rilievi sull'obiettivo"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità, la Committente applicherà una penale pari all'**1% (unper cento)** del corrispettivo dell'obiettivo approvato nell'ultimo piano di lavoro di obiettivo.
10. **Mancata tempestività di risoluzione accesso agli atti:** al superamento della soglia prevista per l'indicatore **"TRAA – Tempestività di risoluzione delle richieste di Gestione Accesso agli Atti"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità, la Committente applicherà una penale pari allo **0,1‰ (zerovirgolaunopermille)** del corrispettivo dell'attività di Esercizio di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo". La penale sarà altresì applicata per ogni per ogni ulteriore 5% inferiore alla soglia.
11. **Eccesso di rilievi sui Servizi Continuativi:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore **"RLSC – Rilievi sui servizi continuativi"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità, la Committente applicherà una penale pari allo **0,1‰ (zerovirgolaunopermille)** del corrispettivo dell'attività di Esercizio di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo".
12. **Eccesso di rilievi sul servizio di Gestione applicativa:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore **"RLGA – Rilievi sul servizio di Gestione applicativa"** di cui

all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità, la Committente applicherà una penale pari allo **0,2% (zerovirgoladuepermille)** del corrispettivo dell'attività di Esercizio di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo".

13. **Mancata tempestività di ripristino dell'operatività:** in caso di mancato rispetto del valore di soglia dell'indicatore **"TROE – Tempestività di ripristino dell'operatività in esercizio"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità, la Committente applicherà una penale pari allo **0,3% (zerovirgolatrepermille)** del corrispettivo dell'attività di Esercizio di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo". La penale sarà altresì applicata per ogni per ogni ulteriori 3 ore lavorative eccedenti la soglia.
14. **Difettosità in avvio in esercizio:** in caso di superamento della soglia prevista per l'indicatore **"DAES – Difettosità in avvio in esercizio"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità, la Committente applicherà una penale pari allo **0,1% (zerovirgolaunopermille)** del corrispettivo dell'attività di Esercizio di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo".
15. **Proroghe di eventi di negoziazione causate da difetti del software:** per ogni proroga eccedente la soglia prevista per l'indicatore **"PEN - Proroghe di eventi di negoziazione causate da difetti del software"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità, la Committente applicherà una penale pari allo **0,1% (zerovirgolaunopermille)** del corrispettivo dell'attività di Esercizio di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo".
16. **Eccesso di rilievi sul servizio di manutenzione correttiva e preventiva:** in caso di mancato rispetto del valore di soglia dell'indicatore **"RLMAC – Rilievi sul servizio di manutenzione correttiva e preventiva"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità, la Committente applicherà una penale pari allo **0,2% (zerovirgoladuepermille)** del corrispettivo dell'attività di Esercizio di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo". La penale sarà altresì applicata per ogni ulteriori 2 rilievi eccedenti la soglia.
17. **Eccesso di rilievi sul codice:** per ogni rilievo eccedente la soglia prevista per l'indicatore **"RLCO – Rilievi sul codice"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità, la Committente applicherà una penale pari **al 2% (duepercento)** del corrispettivo dell'obiettivo/i, approvato/i nell'ultimo piano di lavoro di obiettivo, nell'ambito del quale o dei quali è stato realizzato il codice.
18. **Indisponibilità dei moduli applicativi:** in caso di mancato rispetto del valore di soglia dell'indicatore **"DSAP - Disponibilità applicazione"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità la Committente applicherà una penale pari allo **0,1% (zerovirgolaunopermille)** del corrispettivo dell'attività di Esercizio di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo". La penale sarà altresì applicata per ogni ulteriore 0,2% inferiore alla soglia.
19. **Indisponibilità dei servizi trasversali a supporto:** in caso di mancato rispetto del valore di soglia dell'indicatore **"DSES – Disponibilità dei servizi trasversali a supporto"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità la Committente applicherà una penale pari allo **0,1% (zerovirgolaunopermille)** del corrispettivo dell'attività di Esercizio di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo". La penale sarà altresì applicata per ogni ulteriore 0,2% inferiore alla soglia.

20. **Inadeguata performance dei moduli applicativi:** in caso di mancato rispetto del valore di soglia dell'indicatore **"PFAP - Performance dei moduli applicativi"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità la Committente applicherà una penale pari allo **0,1% (zerovirgolaunopermille)** del corrispettivo dell'attività di Esercizio di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo". La penale sarà altresì applicata per ogni ulteriore 0,2% inferiore alla soglia.
21. **Indisponibilità di sistema:** in caso di mancato rispetto del valore di soglia dell'indicatore **"DSI - Disponibilità di sistema"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità la Committente applicherà una penale pari allo **0,1% (zerovirgolaunopermille)** del corrispettivo dell'attività di Esercizio di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo". La penale sarà altresì applicata per ogni ulteriore 0,2% inferiore alla soglia.
22. **Difetti di sicurezza del software applicativo:** per ogni difetto o vulnerabilità di sicurezza eccedente la soglia prevista per l'indicatore **"DSSA – Difetti di sicurezza del software applicativo"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità, la Committente applicherà una penale pari allo **0,5% (zerovirgolacinquepermille)** del corrispettivo dell'attività di Monitoraggio e gestione della sicurezza di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo".
23. **Recidiva difetti di sicurezza del software applicativo e dell'infrastruttura:** per ogni difetto o vulnerabilità di sicurezza recidiva eccedente la soglia prevista per l'indicatore **"RDSSA – Recidiva difetti di sicurezza del software applicativo"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità, la Committente applicherà una penale pari allo **1,5% (unovirgolacinquepermille)** del corrispettivo dell'attività di Monitoraggio e gestione della sicurezza di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo".
24. **Mancata tempestività di risoluzione delle emergenze di sicurezza:** al superamento della soglia prevista per l'indicatore **"TRES1 – Tempestività risoluzione emergenze di sicurezza"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità, la Committente applicherà una penale pari all' **1% (unopermille)** del corrispettivo dell'attività di Monitoraggio e gestione della sicurezza di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo". La penale sarà altresì applicata per ogni ulteriore 0,1% inferiore al valore della soglia.
25. **Mancata tempestività di risoluzione delle vulnerabilità:** al superamento della soglia prevista per l'indicatore **"TRES2 – Tempestività risoluzione vulnerabilità"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato Tecnico - Indicatori di qualità, la Committente applicherà una penale pari all' **0,5% (zerovirgolacinquepermille)** del corrispettivo dell'attività di Monitoraggio e gestione della sicurezza di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo". La penale sarà altresì applicata per ogni ulteriore 0,5% inferiore alla soglia.
26. In caso di inadempimento agli obblighi di cui all'art. "Monitoraggio" relativi all'Impresa o, se del caso, ad una delle società costituenti il raggruppamento temporaneo di imprese o alla società subappaltatrice nel caso di subappalto, la Committente, per ciascun inadempimento, si riserva di applicare una penale pari allo **0,3% (zerovirgolatrepermille)** del corrispettivo massimo complessivo di cui al comma 1 dell'art. "Corrispettivo".
27. Nel caso in cui durante la verifica di conformità siano rilevate anomalie che, come indicato al comma 9 dell'art. Verifiche di Conformità, non permettano il prosieguo delle attività, la

Committente si riserva di applicare una penale pari a **€ 1.000,00 (Euro mille/00)** per ogni interruzione della verifica stessa e fino ad un massimo pari al **1% (unoperceto)** del corrispettivo di cui al successivo art. "Corrispettivo", comma 1.

28. La Committente si riserva di applicare una penale pari a **€ 10.000,00 (Euro diecimila/00)** per ogni inadempimento ricadente in uno dei seguenti casi:
- presenza di virus o altro codice dannoso nei prodotti consegnati dall'Impresa, fino ad un massimo pari al **3% (trepercento)** del corrispettivo di cui al successivo art. "Corrispettivo", comma 1;
 - immissione nella rete interna della Committente di un virus o altro codice dannoso derivante dall'utilizzo delle stazioni di lavoro messe a disposizione dall'Impresa, non dotate di software aggiornato relativamente all'antivirus e alle patch di sicurezza per i software di base ed applicativi presenti nelle predette stazioni, fino ad un massimo pari al **3% (trepercento)** del corrispettivo di cui al successivo art. "Corrispettivo", comma 1;
 - per ogni violazione relativa agli obblighi connessi al rispetto del requisito di terzietà di cui al par. 3.2.2 del Capitolato tecnico, fino ad un massimo pari al **1% (unoperceto)** del corrispettivo di cui al successivo art. "Corrispettivo", comma 1, oltre il quale Consip si riserva di risolvere il contratto;
29. Nel caso in cui, come previsto all'art. "Nomina Responsabile trattamento dati personali", del presente Contratto, all'esito delle verifiche, ispezioni e audit e assessment compiuti dalla Committente o da terzi autorizzati, le misure di sicurezza adottate dal Sub - Responsabile del trattamento, e/o dal Terzo autorizzato, dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", la Committente applicherà al Fornitore Sub-Responsabile una penale pari all'1 per mille del corrispettivo massimo complessivo di cui all'art. "Corrispettivo" comma 1 per ogni giorno necessario per il Fornitore per l'adozione di misure di sicurezza idonee ad assicurare l'applicazione delle "Norme in materia di protezione dei dati personali", salvo il maggior danno. Resta fermo quanto previsto all'art. "Condizioni particolari di risoluzione".
30. Le penali verranno applicate previa contestazione dell'addebito e valutazione delle deduzioni addotte dall'Impresa e da questa comunicate alla Committente nel termine massimo di giorni 5 (cinque) dalla stessa contestazione.
31. L'Impresa prende atto ed accetta che la Committente si riserva di applicare le penali di cui ai precedenti commi anche durante gli eventuali periodi di sperimentazione delle applicazioni, così come specificato nel Capitolato tecnico.
32. Ferma restando l'applicazione delle penali previste nei precedenti commi, la Committente si riserva di richiedere il maggior danno, sulla base di quanto disposto all'articolo 1382 cod. civ., nonché la risoluzione del presente contratto nell'ipotesi di grave e reiterato inadempimento.
33. Fatto salvo quanto previsto ai precedenti commi, l'Impresa si impegna espressamente a rifondere alla Committente l'ammontare di eventuali oneri che la stessa Committente dovesse subire – anche per causali diverse da quelle di cui al presente articolo – a seguito di fatti che siano ascrivibili a responsabilità della Impresa stessa.

34. La Committente, per i crediti derivanti dall'applicazione delle penali di cui al presente articolo, potrà, a sua insindacabile scelta, avvalersi della garanzia definitiva di cui all'art. 10 G del contratto, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario, ovvero compensare il credito con quanto dovuto all'Impresa a qualsiasi titolo.
35. Il valore complessivo delle penali non può comunque superare, complessivamente, il 10 per cento di detto ammontare netto contrattuale di cui al successivo art. "Corrispettivo", comma 1. Qualora il valore complessivo delle penali inflitte all'Impresa raggiunga il 10% di tale corrispettivo, la Committente ha facoltà, in qualunque tempo, di risolvere di diritto il presente contratto con le modalità nello stesso espresse, oltre il risarcimento di tutti i danni.
36. Nel caso in cui l'applicazione delle penali da quantificare in percentuale sul corrispettivo massimo complessivo, sia successiva ad incrementi del corrispettivo massimo in corso di vigenza contrattuale, dovuti a modifiche di cui all'art. 120 del Codice, il valore di ciascuna penale sarà calcolato sul corrispettivo massimo complessivo così come incrementato.

ARTICOLO 16 S - CORRISPETTIVO

1. Il corrispettivo massimo complessivo, onnicomprensivo, calcolato sulle dimensioni di cui al precedente Art. "Dimensioni massime dei singoli servizi", è pari a **€ 30.830.780,00**, così suddiviso:
 - l'attività di Esercizio, di cui all'art. "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera a), è pari a **€ 12.893.180,00**;
 - l'attività di Sviluppo e Manutenzione, di cui all'art. "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera b), è pari a **€ 12.100.000,00**;
 - l'attività dei Servizi Professionali, di cui all'art. "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera c), è pari a **€ 3.764.000,00**;
 - l'attività di Monitoraggio e Gestione della Sicurezza, di cui all'art. "Oggetto, luogo della prestazione, Responsabile del Procedimento e Direttore dell'Esecuzione", comma 1, lettera d), è pari a **€ 2.073.600,00**;
2. Per gli obiettivi per i quali è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti Funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di Punti Funzione (calcolati secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e Appendici ed indicati dall'Impresa nel Piano di Lavoro del singolo obiettivo realizzato) per il valore unitario di cui ai successivi commi 16, 17, 19 e 20.
3. Per gli obiettivi per i quali non è applicabile una misurazione dell'impegno in Punti funzione, il corrispettivo verrà determinato sulla base del numero di giorni del team incaricato e indicato nei Piani di lavoro di obiettivo e calcolato sulla base delle tariffe di cui ai successivi commi 21, 22 e 24.
4. Per il servizio di Gestione cataloghi e ambienti nella modalità a consumo, il corrispettivo è determinato sulla base del team incaricato, come risultante dal consuntivo relativo a

ciascun mese solare, approvato dalla Committente secondo le modalità di cui al Capitolato tecnico e sulla base della tariffa di cui al successivo comma 23.

5. Il canone mensile per il servizio di Gestione applicativa è pari a **€ 61.000,00**.
6. Il canone mensile per il servizio di Gestione accesso agli atti è pari a **€ 19.440,00**.
7. Il canone mensile per il servizio di Content Management è pari a **€ 10.200,00**.
8. Il canone mensile per il servizio di Manutenzione Correttiva e Preventiva per singolo Punto Funzione di software affidato al servizio è pari a **€ 0,49**.
9. Il canone mensile per Server logico Semplice, nell'ambito del servizio di Conduzione operativa, è pari a **€ 147,00**.
10. Il canone mensile per Server logico Complesso, nell'ambito del servizio di Conduzione operativa, è pari a **€ 155,00**.
11. Il canone mensile – Quota fissa, nell'ambito del servizio di Conduzione operativa, è pari a **€ 12.480,00**.
12. Il canone mensile per Apparati di rete e sicurezza, nell'ambito del servizio di Conduzione operativa, è pari a **€ 165,00**.
13. Il canone mensile per Exadata X3-X5, ZFS e Storage (fisico), nell'ambito del servizio di Conduzione operativa, è pari a **€ 1.700,00**.
14. Il canone mensile per Exadata X3-X5, ZFS e Storage (istanza), nell'ambito del servizio di Conduzione operativa, è pari a **€ 81,00**.
15. La tariffa per singolo giorno (8 ore lavorative) del Team Extratime, nell'ambito del servizio di Conduzione operativa, è pari a **€ 422,00**.
16. La tariffa unitaria per singolo Punto Funzione ADD per il servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva, nell'ambito dello Sviluppo e Manutenzione, è pari a **€ 112,00**.
17. La tariffa unitaria per singolo Punto Funzione CHG per il servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva, nell'ambito dello Sviluppo e Manutenzione, è pari a **€ 56,00**.
18. La tariffa per singolo giorno (8 ore lavorative) del Team di Sviluppo, nell'ambito dello Sviluppo e Manutenzione, è pari a **€ 210,00**.
19. La tariffa unitaria per singolo Punto Funzione ADD per il servizio di Manutenzione Adeguativa, nell'ambito dello Sviluppo e Manutenzione, è pari a **€ 110,00**.
20. La tariffa unitaria per singolo Punto Funzione CHG per il servizio di Manutenzione Adeguativa, nell'ambito dello Sviluppo e Manutenzione, è pari a **€ 55,00**.
21. La tariffa per singolo giorno (8 ore lavorative) del Team Manutenzione, nell'ambito dello Sviluppo e Manutenzione, è pari a **€ 200,00**.
22. La tariffa per singolo giorno (8 ore lavorative) del Team Supporto specialistico, nell'ambito dei Servizi Professionali, è pari a **€ 240,00**.
23. La tariffa per singolo giorno (8 ore lavorative) del Team Gestione cataloghi e ambienti, nell'ambito dei Servizi Professionali, è pari a **€ 225,00**.
24. La tariffa per singolo giorno (8 ore lavorative) del Team Supporto per l'evoluzione tecnologica, nell'ambito dei Servizi Professionali, è pari a **€ 250,00**.
25. Il canone mensile, nell'ambito del Monitoraggio e Gestione della sicurezza, è pari a **€ 43.200,00**.
26. Il corrispettivo contrattuale si riferisce all'esecuzione dei servizi a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

27. Le tariffe, i canoni mensili ed i corrispettivi unitari del Punto Funzione sono accettati dall'Impresa in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a tutto suo rischio, e sono pertanto invariabili ed indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.
28. In relazione ai servizi elencati nel seguito, il corrispettivo, determinato secondo quanto previsto dai precedenti commi, deve ritenersi composto come segue:
- a. Gestione applicativa:
 - 90% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo art. "Fatturazione e pagamento";
 - 10%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell'Appendice 4 al Capitolato tecnico, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione IP1 e IP2 di cui all'Appendice 4 al Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo "Fatturazione e pagamento".
 - b. Gestione accesso agli atti:
 - 90% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo art. "Fatturazione e pagamento";
 - 10%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell'Appendice 4 al Capitolato tecnico, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP1 di cui all'Appendice 4 al Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo "Fatturazione e pagamento".
 - c. Manutenzione Correttiva e Preventiva:
 - 90% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo art. "Fatturazione e pagamento";
 - 10%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell'Appendice 4 - Indicatori di qualità al Capitolato tecnico, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione IP3 e IP4 di cui all'Appendice 4 al Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo "Fatturazione e pagamento".
 - d. Conduzione Operativa:
 - 90% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo art. "Fatturazione e pagamento";
 - 10%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell'Appendice 4 al Capitolato tecnico, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento degli indici di prestazione IP1 e IP5 di cui all'Appendice 4 al Capitolato tecnico, secondo quanto disciplinato dal successivo articolo "Fatturazione e pagamento".
 - e. Monitoraggio e gestione della sicurezza:
 - 90% parte fissa, che sarà corrisposta secondo quanto disciplinato dal successivo art. "Fatturazione e pagamento";
 - 10%, da intendersi come percentuale massima erogabile secondo la periodicità riportata nell'Appendice 4 al Capitolato tecnico, parte variabile che sarà corrisposta solo al raggiungimento dell'indice di prestazione IP6 di cui

all'Appendice 4 al Capitolato tecnico, secondo quando disciplinato dal successivo articolo "Fatturazione e pagamento".

29. Tutti gli importi indicati si intendono IVA esclusa.
30. Ai fini del versamento dell'IVA per cessione di beni e prestazioni di servizi a favore delle Pubbliche Amministrazioni, si applica quanto previsto dall'art. 17-ter del d.P.R. n. 633 del 1972 ("split payment"), introdotto dall'art. 1, comma 629, della legge n. 190 del 2014, come modificato dal D. L. 24 aprile 2017, n. 50, convertito dalla legge 21 giugno 2017, n. 96, e le relative disposizioni di attuazione tra le quali il DM 23 gennaio 2015 come modificato dal DM 27 giugno 2017.
31. Al presente contratto non si applica l'anticipazione del prezzo di cui all'art. 125, comma 1, del Codice, e, pertanto, non si darà luogo all'anticipazione del prezzo.

ARTICOLO 17 S – REVISIONE PREZZI

1. A partire dalla data di stipula del contratto, alla scadenza di ciascun anno (di seguito "Periodo/i di rilevazione"), i prezzi offerti in gara relativi ai servizi oggetto del presente contratto, (di seguito "Prezzi oggetto di Rilevazione") saranno oggetto di revisione secondo quanto previsto dall'art. 60 del Codice, in base all'indice Istat «Prezzi alla Produzione dei Servizi» (business to business) relativo a «Produzione di software, consulenza informatica e attività connesse», pubblicato trimestralmente da Istat.
2. In particolare, si considererà la variazione percentuale tra il valore definitivo più recente dell'indice disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione e il valore relativo al mese in cui ricade la data di stipula del Contratto. Qualora la variazione percentuale (in aumento o in diminuzione) dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5% i corrispettivi dovuti al Fornitore saranno aggiornati, applicando ai Prezzi oggetto di Rilevazione una variazione percentuale pari all' 80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
3. Nel periodo che va dalla stipula del Contratto, fino alla scadenza dello stesso, Consip procederà a rendere noti al Fornitore i Prezzi Revisionati ai fini dell'adeguamento dei corrispettivi dovuti.
4. Qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziata dalla Committente, ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, la Committente stessa avrà diritto di recedere dal contratto ai sensi dell'art. 11 G oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare fermo il corrispettivo dovuto.
5. In nessun caso, la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 18 S - FATTURAZIONE E PAGAMENTO

1. Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale di cui al precedente art. "Corrispettivo", comma 1, l'emissione delle fatture avverrà con le seguenti modalità:
 - a) con riferimento al servizio di Gestione applicativa di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) pto. 1, l'Impresa potrà emettere fattura a termine del trimestre di riferimento, a decorrere

- dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. "Verifiche di conformità" comma 7;
- b) con riferimento al servizio di Gestione dell'accesso agli atti di cui all'art.1 S comma 1 lett. a) pto. 2, l'Impresa potrà emettere fattura a termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. "Verifiche di conformità" comma 7;
 - c) con riferimento al servizio di Content Management di cui all'art.1 S, comma 1 lett. a) pto. 3, l'Impresa potrà emettere fattura a termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. "Verifiche di conformità" comma 7;
 - d) con riferimento al servizio di Manutenzione Correttiva e Preventiva di cui all'art.1 S comma 1 lett. a) pto. 4, l'Impresa potrà emettere fattura a termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. "Verifiche di conformità" comma 7;
 - e) con riferimento al servizio di Conduzione Operativa di cui all'art. 1 S comma 1 lett. a) pto. 5 remunerato "A canone", l'Impresa potrà emettere fattura a termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. "Verifiche di conformità" comma 7;
 - f) con riferimento al servizio di Sviluppo e Manutenzione Evolutiva di cui all'art. 1 S comma 1 lett. b) pto.1, l'Impresa potrà emettere fattura per il singolo intervento a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. "Verifiche di conformità" comma 7;
 - g) con riferimento al servizio di Manutenzione Adeguativa di cui all'art. 1 S, comma 1 lett. b) pto. 2, l'Impresa potrà emettere fattura per il singolo intervento a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. "Verifiche di conformità" comma 7;
 - h) con riferimento al servizio di Supporto specialistico di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c) pto. 1, remunerato "A corpo", l'Impresa potrà emettere fattura per il singolo intervento a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. "Verifiche di conformità", comma 7;
 - i) con riferimento al servizio di Gestione cataloghi e ambienti di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c) pto. 2 remunerato "A corpo", l'Impresa potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. "Verifiche di conformità" comma 7;
 - j) con riferimento al servizio di Gestione cataloghi e ambienti di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c) pto. 2 remunerato "A consumo", l'Impresa potrà emettere fattura al termine del trimestre di riferimento sulla base del numero di giorni effettivamente erogati, a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. "Verifiche di conformità" comma 7;
 - k) con riferimento al servizio di Supporto per l'evoluzione tecnologica di cui all'art. 1 S comma 1 lett. c) pto. 3 remunerato "A corpo", l'Impresa potrà emettere fattura per il singolo intervento a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. "Verifiche di conformità" comma 7;

- l) con riferimento al servizio di Monitoraggio e Gestione della Sicurezza di cui all'art.15 comma 1 lett. d), l'Impresa potrà emettere fattura a termine del trimestre di riferimento, a decorrere dalla relativa "Data di Accettazione del Servizio" di cui all'art. "Verifiche di conformità", comma 7.
2. In relazione ai servizi di seguito elencati, l'impresa procederà:
- a. Gestione applicativa:
 - a fatturare la parte fissa del 90% in via trimestrale posticipata a seguito delle verifiche relative agli **Indicatori di Qualità**;
 - a fatturare la parte variabile del 10% in via posticipata, solo alla verifica e raggiungimento degli **Indici di Prestazione "IP1"** e **"IP2"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato tecnico secondo le periodicità ivi indicate e secondo le percentuali di seguito indicate:
 - 5% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP1"
 - 5% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP2"
 - b. Gestione accesso agli atti:
 - a fatturare la parte fissa del 90% in via trimestrale posticipata a seguito delle verifiche relative agli **Indicatori di Qualità**;
 - a fatturare la parte variabile del 10% in via posticipata, solo alla verifica e raggiungimento dell'**Indice di Prestazione "IP1"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato tecnico secondo le periodicità ivi indicate.
 - c. Manutenzione Correttiva e Preventiva:
 - a fatturare la parte fissa del 90% in via trimestrale posticipata a seguito delle verifiche relative agli **Indicatori di Qualità**;
 - a fatturare la parte variabile del 10% in via posticipata, solo alla verifica e raggiungimento degli **Indici di Prestazione "IP3"** e **"IP4"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato tecnico secondo le periodicità ivi indicate e secondo le percentuali di seguito indicate:
 - 5% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP3"
 - 5% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP4"
 - d. Conduzione Operativa:
 - a fatturare la parte fissa del 90% in via trimestrale posticipata a seguito delle verifiche relative agli **Indicatori di Qualità**;
 - a fatturare la parte variabile del 10% in via posticipata, solo alla verifica e raggiungimento degli **Indici di Prestazione "IP1"** e **"IP5"** di cui all'Appendice 4 al Capitolato tecnico secondo le periodicità ivi indicate e secondo le percentuali di seguito indicate:
 - 5% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP1"
 - 5% al raggiungimento dell'indice di prestazione "IP5"
 - e. Monitoraggio e gestione della sicurezza:
 - a fatturare la parte fissa del 90% in via trimestrale posticipata a seguito delle verifiche relative agli **Indicatori di Qualità**;

a fatturare la parte variabile del 10% in via posticipata, solo alla verifica e raggiungimento dell'Indice di Prestazione "IP6" di cui all'Appendice 4 al Capitolato tecnico secondo le periodicità ivi indicate.

3. Si precisa che in caso di interruzione dell'obiettivo per fatto imputabile al fornitore, gli importi eventualmente già corrisposti da Consip per le fasi di definizione/realizzazione/documentazione saranno restituiti dall'Impresa mediante compensazione ovvero trattenute mediante ritenuta sulla garanzia definitiva.
4. Nel caso di interruzione dell'obiettivo per fatto non imputabile al fornitore, si rimanda a quanto meglio specificato al Capitolato Tecnico.
5. La Committente opererà sull'importo netto progressivo delle prestazioni una ritenuta dello 0,5 % che verrà liquidata solo al termine del contratto in sede di liquidazione finale, in seguito all'approvazione del certificato di verifica di conformità e previa acquisizione del documento unico di regolarità contributiva.
6. Ai fini del pagamento del corrispettivo e comunque ove vi siano fatture in pagamento, la Committente procederà ad acquisire, anche per il subappaltatore, il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.), attestante la regolarità in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti; ogni somma che a causa della mancata produzione delle certificazioni di cui sopra non venga corrisposta dalla Committente, non produrrà alcun interesse.
7. La Committente, in ottemperanza alle disposizioni previste dall'art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973, con le modalità di cui al Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008 n. 40, per ogni pagamento di importo superiore ad euro 5.000,00, procederà a verificare se il beneficiario è inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno a tale importo. Nel caso in cui l'Agenzia delle Entrate - Riscossione comunichi che risulta un inadempimento a carico del beneficiario la Committente applicherà quanto disposto dall'art. 3 del decreto di attuazione di cui sopra.
8. Nessun interesse sarà dovuto per le somme che non verranno corrisposte ai sensi di quanto sopra stabilito.
9. Si precisa che le fatture dovranno essere prodotte unitamente a relativo verbale positivo di verifica di conformità.
10. Il Fornitore prende atto che le fatture dovranno essere intestate esclusivamente a Consip S.p.A. e dovranno riportare in evidenza il Codice Identificativo Gare (CIG) B2EFA9AC06. Il Fornitore si impegna ad attenersi per la predisposizione e la trasmissione delle fatture elettroniche alle modalità indicate dalla Committente, in conformità a quanto previsto dalla normativa in materia secondo l'allegato "Fatturazione elettronica" al Disciplinare.
11. In caso di RTI con fatturazione pro-quota e pagamento ad ogni Impresa membro del RTI, ciascuna impresa si impegna ad indicare in fattura i dati sopra riportati.
12. La fattura, ovvero un allegato alla stessa, dovrà contenere l'esplicita menzione che le attività sono state eseguite con il ricorso o meno al subappalto/subaffidamento con indicazione dell'Impresa e del suo codice fiscale. In caso di ricorso al subappalto nei suddetti documenti dovrà essere indicato l'importo al netto dell'IVA di pertinenza del subappaltatore ed il periodo

di competenza delle prestazioni eseguite. Consip si riserva di chiedere le fatture dei subappaltatori che devono contenere, oltre a tutti gli elementi previsti per legge, anche una descrizione dell'attività eseguita, il numero di giornate lavorate, la figura professionale associata e il relativo prezzo unitario.

13. I termini di pagamento delle predette fatture, corredate della documentazione in precedenza espressa saranno definiti secondo le modalità di cui alla vigente normativa e, in particolare, dell'art. 125, comma 7, del Codice e del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i.
14. Il bonifico, previo accertamento della Committente della/e prestazione/i svolta/e, verrà effettuato sul conto corrente dedicato alle transazioni di commesse pubbliche ai sensi dell'articolo 3 comma 1 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
15. La Società si impegna a rendere note, con le stesse modalità di cui sopra, eventuali successive variazioni del conto corrente. Fino a quando tale comunicazione non sarà pervenuta alla Committente, i pagamenti effettuati sul numero di conto corrente precedentemente espresso avranno effetto liberatorio.
16. I conti correnti dedicati sono i seguenti:

Per Accenture S.p.A.

- [REDACTED]
[REDACTED]
I [REDACTED]
[REDACTED]
I [REDACTED]
[REDACTED]
I [REDACTED]
[REDACTED]

Per Intellera Consulting S.p.A.:

- [REDACTED]
[REDACTED]
I [REDACTED]
[REDACTED]
I [REDACTED] - [REDACTED]
[REDACTED]
I [REDACTED]
[REDACTED]

Per Accenture Technology Solutions S.r.l. a Socio Unico:

- [REDACTED]
[REDACTED]
I [REDACTED]
[REDACTED]
I [REDACTED]
[REDACTED]
I [REDACTED]
[REDACTED]

17. Il Fornitore, ai sensi dell'articolo 3, comma 1 della citata L. 136/2010, si impegna ad effettuare il pagamento di eventuali subfornitori o subappaltatori attraverso bonifici bancari o postali che riportino il numero di CIG del presente contratto, utilizzando il conto corrente dedicato comunicato alla Committente.
18. In caso di ritardo nei pagamenti, il tasso di mora viene stabilito in una misura pari al tasso BCE stabilito semestralmente e pubblicato con comunicazione del Ministero dell'Economia e delle Finanze sulla G.U.R.I., maggiorato di 8 punti, secondo quanto previsto nell'art. 5 del D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231.
19. In caso di subappalto, ai sensi di quanto previsto all'art. 119, del Codice, si procederà secondo quanto previsto all'art. 14 G, comma 10, del contratto.
20. Nel caso in cui risulti aggiudicatario del Contratto un R.T.I., le singole Società costituenti il Raggruppamento, salva ed impregiudicata la responsabilità solidale delle società raggruppate nei confronti del Contraente, potranno provvedere ciascuna alla fatturazione "pro quota" delle attività effettivamente prestate. Le Società componenti il Raggruppamento potranno fatturare solo le attività effettivamente svolte, corrispondenti alla ripartizione delle attività. La società mandataria del Raggruppamento medesimo è obbligata a trasmettere, in maniera unitaria apposito prospetto riepilogativo delle attività e delle competenze maturate da tutte le imprese raggruppate secondo le modalità che verranno congiuntamente concordate.

ARTICOLO 19 S - CONDIZIONI PARTICOLARI DI RISOLUZIONE

1. Resta fermo quanto previsto all'art. "Nomina Responsabile trattamento dati".
2. La Committente, senza bisogno di assegnare alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa tramite pec, nei seguenti casi:
 - a) nel caso di inosservanza o violazione di qualsiasi obbligo contenuto nell' art. "Nomina Responsabile trattamento dati" ovvero in altro atto di natura contrattuale (verbali di affidamento o documentazione tecnica avente rilevanza contrattuale), da parte del Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato, in ragione della nomina del Fornitore quale Sub Responsabile del trattamento;
 - b) nel caso in cui a seguito di audit, assessment, sopralluoghi e ispezioni svolti dalla Committente o da terzi incaricati dalla Committente di cui all'art. "Nomina Responsabile trattamento dati" risultassero insussistenti le garanzie fornite dal Sub Responsabile e/o del Terzo autorizzato in ragione della nomina del Fornitore quale Sub Responsabile del trattamento;
 - c) nel caso di applicazione di penali di importo superiore all'1% del corrispettivo nell'ipotesi di violazione degli obblighi connessi al rispetto del requisito di terzietà di cui al par. 3.2.2 del Capitolato tecnico.
3. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste nel Contratto, costituisce causa di risoluzione l'impossibilità sopravvenuta della prestazione prevista nei casi di cui all'art. "Forza maggiore".

Sarà onere del Fornitore che invoca la risoluzione del contratto ai sensi del presente articolo, dimostrare che la prestazione è divenuta effettivamente impossibile per gli eventi di Forza

Maggiore di cui all'omonimo articolo. Nel caso in cui la Committente non contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore, il contratto si intenderà risolto ai sensi e per gli effetti degli articoli 1256 e 1463 c.c., senza che nessuna delle parti possa pretendere dall'altra alcunché, in termini di risarcimento danni, indennizzo, rimborso costi o altro. Nel caso in cui la Committente contesti la domanda di risoluzione proposta dal Fornitore per impossibilità sopravvenuta della prestazione, ai sensi dell'art. 1256 c. c., la stessa valuterà l'inadempimento o il ritardo nell'adempimento da parte del Fornitore ai fini dell'adozione dei provvedimenti di sospensione di cui all'art. "Forza Maggiore" , comma 2, dell'applicazione delle penali di cui al precedente art. "Penali" e/o dei rimedi risolutori, previsti all'art. 17 G delle Condizioni Generali.

4. Rimane inteso che eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione del contratto, da parte della Committente, comportano la conseguente segnalazione all'Autorità Nazionale anticorruzione e potranno essere valutati come gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia l'integrità o affidabilità del Fornitore ai sensi dell'art. 98, comma 3, lettera c) del Codice.

ARTICOLO 20 S - OBBLIGHI IN TEMA DI TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 8, della Legge 13 agosto 2010 n. 136, il Fornitore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. Ferme restando le ulteriori ipotesi di risoluzione previste dal presente contratto, si conviene che la Committente, in ottemperanza a quanto disposto dall'art. 3, comma 9 bis della Legge 13 agosto 2010 n. 136, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all'Impresa con raccomandata a/r qualora le transazioni siano eseguite senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni ai sensi della Legge 13 agosto 2010 n. 136.
3. Il Fornitore, nella sua qualità di appaltatore, si obbliga, a mente dell'art. 3, comma 8, secondo periodo della Legge 13 agosto 2010 n. 136, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
4. Il Fornitore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla norma sopra richiamata è tenuto a darne immediata comunicazione alla Committente e la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della provincia ove ha sede la Committente.
5. Il Fornitore, si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti, verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari.

6. La Committente verificherà che nei contratti di subappalto sia inserita, a pena di nullità assoluta del contratto, un'apposita clausola con la quale il subappaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge. Con riferimento ai contratti di subfornitura, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla Committente, oltre alle informazioni sui sub-contratti di cui all'art. 119, anche apposita dichiarazione resa ai sensi del DPR 445/2000, attestante che nel relativo sub-contratto, sia stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla surrichiamata Legge, restando inteso che la Committente, si riserva di procedere a verifiche a campione sulla presenza di quanto attestato, richiedendo all'uopo la produzione degli eventuali sub-contratti stipulati, e, di adottare, all'esito dell'espletata verifica ogni più opportuna determinazione, ai sensi di legge e di contratto.
7. L'Impresa è tenuta a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni dalla/e variazione/i qualsivoglia variazione intervenuta in ordine ai dati relativi agli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità (nome e cognome) e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su detto/i conto/i.
8. Ai sensi della Determinazione dell'AVCP (ora A.N.AC.) n. 10 del 22 dicembre 2010, il Fornitore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il/i CIG/CUP al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo/gli stesso/i venga/no riportato/i sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conto/i corrente/i dedicato/i, nonché ad anticipare i pagamenti al Fornitore mediante bonifico bancario o postale sul/i conto/i corrente/i dedicato/i del Fornitore medesimo riportando il CIG/CUP dallo stesso comunicato.
9. Il Fornitore, nel caso di ricorso a contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all'art. 119, comma 3, lett. d) del Codice, si impegna a garantire nei rapporti con i soggetti da questi derivanti l'adempimento degli obblighi di cui all'art. 3, comma 2 della Legge 13 agosto 2010 n. 136.

ARTICOLO 21 S - NOMINA RESPONSABILE TRATTAMENTO DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Fornitore è nominato Sub-Responsabile del trattamento ai sensi dell'art. 28 del Regolamento UE n. 2016/679 sulla protezione delle persone fisiche, con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati (nel seguito anche "*Regolamento UE*"), per tutta la durata del contratto. A tal fine il Sub-Responsabile è autorizzato a trattare i dati personali necessari per l'esecuzione delle attività oggetto del contratto e si impegna ad effettuare, per conto del Titolare/Responsabile, le sole operazioni di trattamento necessarie per fornire il servizio oggetto del presente contratto, nei limiti delle finalità ivi specificate, nel rispetto del Codice Privacy, del Regolamento UE (nel seguito anche "*Normativa in tema di trattamento dei dati personali*") e delle istruzioni nel seguito fornite.
2. Il Fornitore ha dichiarato di possedere garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse per l'adozione di misure tecniche ed organizzative

adeguate volte ad assicurare che il trattamento sia conforme alle prescrizioni della normativa in tema di trattamento dei dati personali.

3. Le finalità del trattamento sono connesse all'esecuzione dei servizi oggetto del presente contratto.
4. Il tipo di dati personali trattati in ragione delle attività oggetto del contratto sono: i) dati comuni (es. dati anagrafici e di contatto ecc.); ii) dati sensibili (dati sanitari, opinioni politiche ecc.); iii) dati giudiziari.
5. Le categorie di interessati sono: es. dipendenti e collaboratori, utenti dei servizi, ecc.
6. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il Sub-Responsabile si impegna a:
 - a) rispettare la normativa vigente in materia di trattamento dei dati personali, ivi comprese le norme che saranno emanate nel corso della durata del contratto;
 - b) trattare i dati personali per le sole finalità specificate e nei limiti dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali;
 - c) trattare i dati conformemente alle istruzioni impartite dal Titolare/Responsabile e di seguito indicate che il Fornitore si impegna a far osservare anche alle persone da questi autorizzate ad effettuare il trattamento dei dati personali oggetto del presente contratto, d'ora in poi "persone autorizzate"; nel caso in cui ritenga che un'istruzione costituisca una violazione del Regolamento UE sulla protezione dei dati o delle altre disposizioni di legge relative alla protezione dei dati personali, il Fornitore deve informare immediatamente il Titolare/Responsabile del trattamento;
 - d) garantire la riservatezza dei dati personali trattati nell'ambito del presente contratto e verificare che le persone autorizzate a trattare i dati personali in virtù del presente contratto:
 - o si impegnino a rispettare la riservatezza o siano sottoposti ad un obbligo legale appropriato di segretezza;
 - o ricevano la formazione necessaria in materia di protezione dei dati personali;
 - o trattino i dati personali osservando le istruzioni impartite dal Titolare/Responsabile per il trattamento dei dati personali al Responsabile del trattamento;
 - e) adottare politiche interne e attuare misure che soddisfino i principi della protezione dei dati personali fin dalla progettazione di tali misure (privacy by design), nonché adottare misure tecniche ed organizzative adeguate per garantire che i dati personali siano trattati, in ossequio al principio di necessità ovvero che siano trattati solamente per le finalità previste e per il periodo strettamente necessario al raggiungimento delle stesse (privacy by default).
 - f) valutare i rischi inerenti il trattamento dei dati personali e adottare tutte le misure tecniche ed organizzative che soddisfino i requisiti del Regolamento UE anche al fine di assicurare un adeguato livello di sicurezza dei trattamenti, in modo tale da ridurre al minimo i rischi di distruzione o perdita, anche accidentale, modifica, divulgazione non autorizzata, nonché di accesso non autorizzato, anche accidentale o illegale, o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta;
 - g) su eventuale richiesta del Titolare/Responsabile, assistere quest'ultimo nello svolgimento della valutazione d'impatto sulla protezione dei dati, conformemente

- all'articolo 35 del Regolamento UE e nella eventuale consultazione del Garante per la protezione dei dati personale, prevista dall'articolo 36 del medesimo Regolamento UE;
- h) ai sensi dell'art. 30 del Regolamento UE, e nei limiti di quanto esso prescrive, tenere un Registro delle attività di trattamento effettuate sotto la propria responsabilità e cooperare con il Titolare/Responsabile e con l'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, mettendo il predetto Registro a disposizione del Titolare/Responsabile e dell'Autorità, laddove ne venga fatta richiesta ai sensi dell'art. 30 comma 4 del Regolamento UE;
- i) assistere il Titolare/Responsabile del trattamento nel garantire il rispetto degli obblighi di cui agli artt. da 31 a 36 del Regolamento UE.
7. Tenuto conto della natura, dell'oggetto, del contesto e delle finalità del trattamento, il Sub-Responsabile del trattamento deve mettere in atto misure tecniche ed organizzative idonee per garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio e per garantire il rispetto degli obblighi di cui all'art. 32 del Regolamento UE. Tali misure comprendono tra le altre, se del caso:
- la pseudonimizzazione e la cifratura dei dati personali;
 - la capacità di assicurare, su base permanente, la riservatezza, l'integrità, la disponibilità e la resilienza dei sistemi e dei servizi che trattano i dati personali;
 - la capacità di ripristinare tempestivamente la disponibilità e l'accesso dei dati in caso di incidente fisico o tecnico;
 - una procedura per testare, verificare e valutare regolarmente l'efficacia delle misure tecniche e organizzative al fine di garantire la sicurezza del trattamento.
8. Nel caso in cui per le prestazioni del Contratto che comportano il trattamento di dati personali il Fornitore ricorra a subappaltatori o subcontraenti è obbligato a nominare tali operatori a loro volta Terzi autorizzati del trattamento sulla base della modalità sopra indicata e comunicare l'avvenuta nomina al titolare.
- Il Terzo autorizzato al trattamento deve rispettare obblighi analoghi a quelli forniti dal Titolare/Responsabile al Sub-Responsabile. Spetta al Sub-Responsabile del trattamento assicurare che il Terzo autorizzato al trattamento presenti garanzie sufficienti in termini di conoscenza specialistica, affidabilità e risorse, per l'adozione di misure tecniche ed organizzative appropriate di modo che il trattamento risponda ai principi e alle esigenze del Regolamento UE. In caso di mancato adempimento da parte del Terzo autorizzato al trattamento degli obblighi in materia di protezione dei dati, il Sub-Responsabile è interamente responsabile nei confronti del Titolare/Responsabile del trattamento di tali inadempimenti; la Committente potrà in qualsiasi momento verificare le garanzie e le misure tecniche ed organizzative del Terzo autorizzato, tramite audit e ispezioni anche avvalendosi di soggetti terzi. Nel caso in cui tali garanzie risultassero insussistenti o inidonee la Committente potrà risolvere il contratto con il Sub-Responsabile.
9. Nel caso in cui all'esito delle verifiche, ispezioni e audit le misure di sicurezza dovessero risultare inapplicate o inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inidonee ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà al Sub-Responsabile/Terzo autorizzato la penale di cui al precedente art. "Penali" diffiderà lo stesso ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà

all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a tale diffida, la Committente potrà risolvere il contratto con il Sub-Responsabile ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno;

10. Il Sub-Responsabile del trattamento manleverà e terrà indenne il Titolare e il Responsabile da ogni perdita, contestazione, responsabilità, spese sostenute nonché dei costi subiti (anche in termini di danno reputazionale) in relazione anche ad una sola violazione della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali e/o del Contratto (inclusi gli Allegati) comunque derivata dalla condotta (attiva e/o omissiva) sua e/o dei suoi agenti e/o sub-fornitori.
11. Il Sub-Responsabile del trattamento deve assistere il Titolare/Responsabile del trattamento al fine di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti degli interessati ai sensi degli artt. 15 e ss. del Regolamento UE; qualora gli interessati esercitino tale diritto presso il Sub-Responsabile del trattamento, quest'ultimo è tenuto ad inoltrare tempestivamente, e comunque nel più breve tempo possibile, le istanze al Titolare/Responsabile del Trattamento, supportando quest'ultimo al fine di fornire adeguato riscontro agli interessati nei termini prescritti.
12. Il Sub-Responsabile del trattamento informa tempestivamente e, in ogni caso senza ingiustificato ritardo dall'avvenuta conoscenza, il Titolare/Responsabile di ogni violazione di dati personali (cd. *data breach*); tale notifica è accompagnata da ogni documentazione utile, ai sensi degli artt. 33 e 34 del Regolamento UE, per permettere al Titolare del trattamento/Responsabile, ove ritenuto necessario, di notificare questa violazione all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, entro il termine di 72 ore da quanto il Titolare/Responsabile ne viene a conoscenza; nel caso in cui il Titolare/Responsabile debba fornire informazioni aggiuntive all'Autorità di controllo, il sub-Responsabile del trattamento supporterà il Titolare/Responsabile nella misura in cui le informazioni richieste e/o necessarie per l'Autorità di controllo siano esclusivamente in possesso del sub-Responsabile e/o dei Terzi autorizzati.
13. Il Sub-Responsabile del trattamento deve avvisare tempestivamente e senza ingiustificato ritardo il Titolare/Responsabile in caso di ispezioni, di richiesta di informazioni e di documentazione da parte dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali relativamente ai servizi oggetto del presente contratto; inoltre, deve assistere il Titolare/Responsabile nel caso di richieste formulate dall'Autorità Garante in merito al trattamento dei dati personali effettuate in ragione del presente contratto.
14. Il Sub-Responsabile del trattamento deve mettere a disposizione del Titolare/Responsabile del trattamento tutte le informazioni necessarie per dimostrare il rispetto degli obblighi di cui al Regolamento UE, oltre a contribuire e consentire al Titolare/Responsabile - anche tramite soggetti terzi dal medesimo autorizzati, dandogli piena collaborazione - verifiche periodiche o circa l'adeguatezza e l'efficacia delle misure di sicurezza adottate ed il pieno e scrupoloso rispetto delle norme in materia di trattamento dei dati personali. A tal fine, il Titolare/Responsabile informa preventivamente il sub-Responsabile del trattamento con un preavviso minimo di tre giorni lavorativi, fatta comunque salva la possibilità di effettuare controlli a campione senza preavviso; nel caso in cui all'esito di tali verifiche periodiche, ispezioni e audit le

misure di sicurezza dovessero risultare inadeguate rispetto al rischio del trattamento o, comunque, inadeguate ad assicurare l'applicazione del Regolamento, la Committente applicherà la penale di cui al precedente art. "Penali" e diffiderà il Fornitore ad adottare tutte le misure più opportune entro un termine congruo che sarà all'occorrenza fissato. In caso di mancato adeguamento a seguito della diffida, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

15. Il Sub-Responsabile del trattamento deve comunicare al Responsabile il nome ed i dati del proprio "Responsabile della protezione dei dati", qualora, in ragione dell'attività svolta, ne abbia designato uno conformemente all'articolo 37 del Regolamento UE; il Responsabile della protezione dei dati personali del Fornitore collabora e si tiene in costante contatto con il Responsabile della protezione dei dati del Titolare/Responsabile.
16. Al termine della prestazione dei servizi oggetto del contratto, il sub-Responsabile su richiesta del Titolare/Responsabile, si impegna a: i) restituire al Titolare/Responsabile del trattamento i supporti rimovibili eventualmente utilizzati su cui sono memorizzati i dati; ii) distruggere tutte le informazioni registrate su supporto fisso, documentando per iscritto l'adempimento di tale operazione.
17. Il sub-Responsabile si impegna a attuare quanto previsto dal provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali del 27 novembre 2008 e s.m.i. recante *"Misure e accorgimenti prescritti ai titolari dei trattamenti effettuati con strumenti elettronici relativamente alle attribuzioni delle funzioni di amministratori di sistema"*.
18. In via generale, il sub-Responsabile del trattamento si impegna ad operare adottando tutte le misure tecniche e organizzative, le attività di formazione, informazione e aggiornamento ragionevolmente necessarie per garantire che i Dati Personali trattati in esecuzione del presente contratto, siano precisi, corretti e aggiornati nel corso della durata del trattamento - anche qualora il trattamento consista nella mera custodia o attività di controllo dei dati - eseguito dal sub-Responsabile o da un Terzo autorizzato.
19. Su richiesta del Titolare/Responsabile, il sub-Responsabile si impegna ad adottare, nel corso dell'esecuzione del Contratto, ulteriori garanzie quali l'applicazione di un codice di condotta approvato o di un meccanismo di certificazione approvato di cui agli articoli 40 e 42 del Regolamento UE, quando verranno emanati. La Committente potrà in ogni momento verificare l'adozione di tali ulteriori garanzie.
20. Il sub-Responsabile non può trasferire i dati personali verso un paese terzo o un'organizzazione internazionale salvo che non abbia preventivamente ottenuto l'autorizzazione scritta da parte del Titolare/Responsabile.
21. Sarà obbligo del Titolare/Responsabile del trattamento vigilare durante tutta la durata del trattamento, sul rispetto degli obblighi previsti dalle presenti istruzioni e dal Regolamento UE sulla protezione dei dati da parte del sub-Responsabile del trattamento, nonché a supervisionare l'attività di trattamento dei dati personali effettuando audit, ispezioni e verifiche periodiche sull'attività posta in essere dal Responsabile del trattamento.
22. Nel caso in cui il Fornitore agisca in modo difforme o contrario alle legittime istruzioni del Titolare oppure adotti misure di sicurezza inadeguate rispetto al rischio del trattamento risponde del danno causato agli "interessati". In tal caso, la Committente potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia definitiva, salvo il risarcimento del maggior danno.

23. Durante l'esecuzione del Contratto, nell'eventualità di qualsivoglia modifica della normativa in materia di Trattamento dei Dati Personali che generi nuovi requisiti (ivi incluse nuove misure di natura fisica, logica, tecnica, organizzativa, in materia di sicurezza o trattamento dei dati personali), il sub-Responsabile del trattamento si impegna a collaborare - nei limiti delle proprie competenze tecniche, organizzative e delle proprie risorse - con il Titolare/Responsabile affinché siano sviluppate, adottate e implementate misure correttive di adeguamento ai nuovi requisiti.

ARTICOLO 22 S - FORZA MAGGIORE

1. Costituisce forza maggiore il verificarsi di eventi o circostanze ("Eventi di Forza Maggiore"), quali, incendi, uragani, terremoti, conflitti bellici, pandemie, che impediscono ad una parte di eseguire una o più obbligazioni contrattuali, se e nella misura in cui la parte che subisce l'impedimento ("la Parte Interessata") prova tutte le seguenti condizioni:
 - a) che l'impedimento è fuori dal suo ragionevole controllo;
 - b) che esso non avrebbe ragionevolmente potuto essere previsto al momento della conclusione del contratto;
 - c) che gli effetti dell'impedimento non avrebbero potuto essere ragionevolmente evitati o superati dalla Parte Interessata.
2. Al verificarsi di un Evento di Forza Maggiore, ai sensi e per gli effetti di cui artt. 1218 e 1258 cod. civ., il Fornitore non sarà ritenuto responsabile dell'inadempimento o del ritardato adempimento, e non si potrà procedere all'applicazione delle penali, di cui all'art. "Penali" e/o alla risoluzione del contratto per inadempimento di cui all'art. "Condizioni particolari di risoluzione". Al fine di non incorrere in responsabilità, il Fornitore avrà l'obbligo di comunicare alla Committente che intende avvalersi della causa esimente prevista nel presente articolo, motivando e documentando le circostanze di fatto che impediscono il corretto adempimento delle prestazioni contrattuali, le obbligazioni sul cui adempimento impattano i predetti eventi, le ragioni per le quali tali circostanze non erano prevedibili al momento della stipula del Contratto e non erano evitabili con la dovuta diligenza, le misure di mitigazione dell'impatto che ha adottato o intende adottare e i nuovi termini e modalità di adempimento, nonché ogni informazione/documentazione utile per consentire alla Committente la valutazione dei presupposti per l'applicazione della disciplina della Forza Maggiore prevista nel presente articolo. Qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano solo parzialmente l'adempimento delle prestazioni contrattuali, il Fornitore sarà tenuto, in linea con l'art. 121 comma 5 del Codice, a rispettare le prescrizioni contrattuali in relazione alle prestazioni la cui esecuzione non sia resa impossibile dai predetti eventi; qualora gli eventi di Forza Maggiore impediscano totalmente la prestazione, la Committente potrà disporre la sospensione delle prestazioni contrattuali, ai sensi e per gli effetti dell'art. 121, comma 1 del Codice per il periodo strettamente necessario alla cessazione degli Eventi di Forza Maggiore. È fatto obbligo al Fornitore comunicare alla Committente tempestivamente la cessazione degli eventi di Forza Maggiore, affinché la Committente disponga la ripresa dell'esecuzione e indichi i nuovi termini contrattuali e/o le diverse modalità di esecuzione della prestazione. La ripresa dell'esecuzione delle prestazioni dovrà essere formalizzata

mediante redazione del verbale di ripresa in cui dovranno essere indicati anche i nuovi termini di esecuzione e/o le diverse modalità di esecuzione.

3. Qualora la sospensione duri per un periodo che rende non più di interesse della Committente l'esecuzione della prestazione sospesa, è facoltà della Committente recedere dal contratto secondo quanto previsto nelle Condizioni Generali.

Consip
Amministratore Delegato e Direttore
Generale
Firmato digitalmente
da MARCO REGGIANI
-in data 20/03/2025
F.to digitalmente

L'Impresa
Il procuratore
Firmato digitalmente da: [REDACTED]
Data: 20/03/2025 11:42:33
F.to digitalmente

NB: Essendo il documento sottoscritto con firma grafica PAdES (file con estensione .pdf) il sottoscrittore deve apporre il sigillo che attesta la sottoscrizione in ogni punto del documento in cui sottoscrizione è richiesta.

Il sottoscritto, in qualità di legale rappresentante dell'Impresa dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati.

Ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 cod. civ., l'Impresa dichiara di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate:

con riferimento alle presenti Condizioni Speciali del Contratto:

Articolo - Oggetto luogo della prestazione e Responsabile del Procedimento e Direttore dell'esecuzione;

Articolo - Durata

Articolo - Modifica contrattuali

Articolo - Obblighi ed adempimenti a carico dell'Impresa;

Articolo - Proprietà del sw sviluppato e dei prodotti in genere;

Articolo - Dimensioni massime dei singoli servizi;

Articolo - Piano della Qualità;

Articolo - Garanzie;

Articolo - Pianificazione delle attività;

Articolo - Produttività delle risorse impiegate;

Articolo - Consegna dei prodotti

Articolo - Monitoraggio

Articolo - Verifica di conformità

Articolo – Penali

Articolo – Condizioni particolari di Risoluzione

Articolo - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Articolo – Nomina Responsabile trattamento dati

con riferimento alle Condizioni Generali del Contratto:

Articolo - Modalità ed esecuzione delle prestazioni contrattuali

Articolo - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

Articolo - Obblighi di riservatezza

Articolo - Brevetti industriali e diritti d'autore

Articolo - Utilizzo delle apparecchiature e dei prodotti software

Articolo - Proprietà dei prodotti

Articolo - Danni, responsabilità civile e polizza assicurativa

Articolo – Garanzia definitiva

Articolo – Recesso

Articolo - Divieto di cessione del contratto e cessione del credito

Articolo - Trasparenza dei prezzi

Articolo– Subappalto

Articolo - Foro esclusivo

Articolo -Trattamento dei dati personali

Articolo - Risoluzione

Articolo - Modello di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/2001 – Codice etico

– Piano triennale per la prevenzione della corruzione e della trasparenza

L'Impresa

Il Procuratore

Firmato digitalmente da: [REDACTED]
Data: 20/03/2025 11:42:34

(Firmato digitalmente)